



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



L'anno 2018, il giorno 18, del mese di maggio, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale

tra

la **Unione Italiana Tiro a Segno** con sede in Roma, Viale tiziano 70, nella persona del Segretario Generale avv. Walter De Giusti, che agisce nel presente accordo in virtù di delega alla sottoscrizione ricevuta dal Commissario Straordinario, Avv. Francesco Soro, con delibera n. 4 del 15 gennaio 2018, in seguito per brevità definita UITS o Federazione

e

Il sig. **Enrico Squintani**, nato a Genova, il 20 marzo 1963,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – oggetto

Unione Italiana di Tiro a Segno  
UITS Protocollo Uscita  
Data: 18/05/2018  
N. 0004354/18

La UITS stipula con il sig. Enrico Squintani un contratto di lavoro autonomo, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e dalla determinazione del Segretario Generale in applicazione della determinazione del Segretario generale n.202/18, del 17 maggio 2018, consistente nella realizzazione di una attività di collaborazione finalizzata a fornire supporto all'ufficio di Segreteria generale per:

- A. Per il monitoraggio dell'attività degli Uffici;
- B. Per l'attività di collaborazione per la gestione degli appalti pubblici;
- C. Per l'attività di collaborazione per la gestione del trattamento dei Dati Personali;

### ART. 2 – attività e modalità di realizzazione

Il collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, compatibilmente con gli orari e le modalità di servizio nel cui ambito si svolgerà la prestazione oggetto dell'incarico, nonché tenuto conto delle esigenze di coordinamento con l'ufficio di Segreteria generale. In nessun caso la collaborazione comporterà subordinazione gerarchica né obbligo di orario di servizio.

Il presente contratto di lavoro autonomo non può essere convertito in nessun caso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

In particolare l'incarico come sopra affidato prevede lo svolgimento, con le modalità indicate, delle seguenti attività:

- A. Per il monitoraggio dell'attività degli Uffici;
- B. Per l'attività di collaborazione per la gestione degli appalti pubblici;
- C. Per l'attività di collaborazione per la gestione del trattamento dei Dati Personali;

Il Segretario generale dell'UITS, si riserva di controllare la corrispondenza della prestazione secondo quanto indicato nel presente contratto e nel Bando di selezione di cui alla Determina dirigenziale n. 151/18 nel rispetto dei tempi di realizzazione.



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



La sede di lavoro viene individuata presso la sede della UITA in Viale Tiziano 70 in Roma.

Il sig. Enrico Squintani ha come referente interno all'Amministrazione, per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro, il Segretario Generale, Avv. Walter De Giusti.

## ART. 3 – durata

L'incarico decorrerà dalla data del 23/05/2018 previa comunicazione di avvio del rapporto di co.co.co. al Centro per l'impiego, e si concluderà entro il 22/03/2019.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione dell'incarico può essere accordata, previa adozione di apposito atto formale da parte del Segretario generale, per oggettive e improrogabili necessità e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito, nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs. n.165/2001.

## ART. 4 – compenso e modalità di liquidazione

Il compenso complessivo pattuito per l'incarico è determinato in Euro 36.000,00, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale.

Saranno rimborsate al collaboratore le sole spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate in originale, effettivamente sostenute nei limiti e con le modalità previste per il personale non dirigente dell'Ente, purché previamente autorizzate e nei limiti di quanto previsto dalla circolare "rimborsi spese ed indennità" approvata con delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13.04.2012, qualora venga incaricato di svolgere attività non rientranti in quelle oggetto del presente contratto. Il compenso sarà liquidato, con l'emissione di un cedolino stipendi, previa verifica di corrispondenza dell'attività espletata con quanto richiesto, con acconti mensili ad avvenuta consegna, da parte dell'Incaricato, di una relazione intermedia da sottoporre a verifica di quanto disciplinato nel Bando.

Il compenso stabilito sarà assoggettato al trattamento previsto per i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" in applicazione del D.P.R. 917/1986 e del D.P.R. 600/1973, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie della collaborazione coordinata continuativa, per effetto dell'art. 34 della Legge 21/11/2000, n. 342.

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del presente contratto non fossero attuate in tutto o in parte non saranno versati i relativi acconti.

Il collaboratore dovrà comunicare alla UITA ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa, ai fini della liquidazione del compenso.

## ART. 5 – proprietà degli elaborati e utilizzazione dei dati

Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento della collaborazione resteranno di proprietà piena ed assoluta della UITA, che potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.



Nel caso di utilizzazione anche parziale dei risultati dell'attività, il sig. Enrico Squintani si impegna a informare preventivamente l'UITA e al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

## **ART. 6 – designazione quale incaricato del trattamento di dati personali**

L'Avv. Walter De Giusti, Segretario Generale della UITA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i. è l'incaricato del trattamento dei dati personali, di cui la UITA è titolare, connessi allo svolgimento dei compiti relativi alla collaborazione in oggetto e per tutta la sua durata, come di seguito specificati:

- *Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento dell'incarico con il relativo cv sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito PERLAPA.*

- *Pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti e dei dati relativi alle eventuali missioni;*

e dei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto.

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in conformità alle istruzioni impartite dal Segretario Generale.

Non possono essere in nessun caso effettuati trattamenti ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati. Nessun dato può essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tantomeno diffuso, se non secondo le istruzioni ricevute e previamente autorizzato.

## **ART. 7 - riservatezza**

Il sig. Enrico Squintani si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dall'Ente, reperibile al link <http://www.uits.it/amministrazione-trasparente/personale.html>, e si impegna ad osservarlo.

## **ART. 8 – risoluzione e recesso**

Il contratto si risolve, automaticamente in caso di esito negativo sul controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti senza che il collaboratore possa vantare alcunché. Si risolve inoltre anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi di recesso sotto indicati.

Nel caso in cui il collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni.

Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte della UITA in caso di:

- gravi inadempienze contrattuali derivanti anche dall'inosservanza del Codice di comportamento;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Qualora l'UITA intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante PEC, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso il collaboratore potrà far pervenire le sue controdeduzioni. Nel caso di recesso unilaterale senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, l'UITA si impegna a comunicare il motivo di recesso con preavviso di 30 giorni, tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguiti.

## ART. 9 – responsabilità delle parti

L'UITA è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dalla legge 626/94.

## ART. 10 – risoluzione delle controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Roma.

## ART. 11 – disposizioni finali

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Il presente contratto è esente da imposta di bollo.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto è stato pubblicato sul sito web dell'UITA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 18 maggio 2018

Per la UITA  
Il Segretario Generale  
Avv. Walter De Giusti

Avv. Enrico Squintani

Le parti si danno reciprocamente atto della consegna al sig. Enrico Squintani della seguente documentazione:

- Codice di comportamento;